

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI RSM (a norma dell'art.14 comma 5 Allegato A – Statuto del Decreto Delegato n.125/2023 – Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino) per l'elezione, la costituzione e il funzionamento della medesima Consulta.

### Art. 1 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e organizzazione della Consulta del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino – di seguito "Consulta" – in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato A del Decreto Delegato 30 agosto 2023 n.125 – Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 2 – Istituzione e composizione**

- 1. La Consulta è istituita ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto, Decreto Delegato n.125/2023 ed è composta dalla totalità del personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato.
- 2. La Consulta, per il proprio funzionamento e coordinamento, stabilisce di eleggere, al proprio interno, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, nonché i propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, che restano in carica per due anni accademici.

#### Art. 3 -II Direttivo

- 1. Il Direttivo della Consulta è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, dai due rappresentanti della Consulta negli Organi di Governo: Senato Accademico e Consiglio dell'Università e dal rappresentante (1) del Patto Territoriale, con le modalità esplicitate dall'art.4, commi 2 e 4, del presente Regolamento.
- 2. La prima seduta di insediamento della Consulta viene convocata dal dipendente tecnico-amministrativo a tempo indeterminato di più alto grado gerarchico, in qualità di Presidente pro-tempore.
- 3. La Consulta nella prima seduta fa proprio il presente Regolamento.
- 4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario della Consulta e i rappresentanti degli Organi dell'Ateneo sono eletti, con voto segreto, tra i suoi componenti nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei voti.
- 5. Tutti i componenti della Consulta sono eleggibili alla carica di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e restano in carica per tutta la durata del mandato biennale dei rappresentanti della Consulta, oltre al tempo necessario per convocare e costituire la nuova Consulta, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dei precedenti mandati. Nel momento in cui si indicono le elezioni, è necessario chiedere ai dipendenti aventi diritto di voto le candidature per la posizione di componente per gli Organi di Governo nonché quella di Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Presidente, Vicepresidente e Segretario devono essere eletti tra i non candidati per la posizione di rappresentanti negli Organi di Governo, per evitare possibili incompatibilità. I nominativi dei sei dipendenti tecnico amministrativi che risulteranno eletti, saranno messi a verbale della prima seduta.



## Art. 4 - Elezione dei componenti del Direttivo della Consulta

- 1. I componenti del Direttivo della Consulta sono sei, ossia tre rappresentanti previsti a norma del Decreto Delegato n.125/2023 e gli altri tre eletti dalla Consulta per il funzionamento interno: Presidente, Vicepresidente e Segretario.
- 2. I rappresentanti della Consulta vengono eletti con il sistema maggioritario (uninominale e a maggioranza semplice). I candidati sono elencati in ordine progressivo per Cognome e Nome. Non è consentito votare per persone non inserite negli elenchi dei candidati. È prevista invece la scheda bianca.
- 3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del personale tecnico amministrativo che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente assunti a tempo indeterminato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
- 4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i componenti del personale tecnico amministrativo che godono dell'elettorato attivo e che restino nella condizione di assunti a tempo indeterminato dall'Università degli Studi per ulteriori due anni accademici. Chi ricopre cariche politiche o istituzionali o pubbliche (anche enti bancari etc.) non può essere eletto come rappresentante, per conflitto di interessi.
- 5. I seggi elettorali sono istituiti con provvedimento del Rettore almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Il seggio è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Il Presidente dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, ai fini dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina.

#### Art. 5 – Attività e funzioni

- 1. La Consulta del personale tecnico amministrativo esprime parere agli organi competenti, per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi, su:
  - a. bilancio di previsione annuale;
  - b. documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
  - c. fabbisogno di cui alla lettera d), comma 1, articolo 16 dello Statuto Allegato A del Decreto Delegato n.125/2023.
- 2. La Consulta del personale tecnico amministrativo formula proposte:
  - a. in merito all'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
  - b. in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico amministrativo;
  - c. di modifica dello Statuto, dei Regolamenti di funzionamento e del Codice Etico ed esprime parere sui progetti di revisione degli stessi.

# Art. 6 - Funzionamento

- 1. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che le sia richiesto un parere o una proposta, secondo l'art. 5 del presente Regolamento, su convocazione del Presidente, il quale formula preventivamente l'ordine del giorno, presiede e dirige le relative riunioni, firmandone i verbali unitamente al Vicepresidente e Segretario.
- 2. Tutte le convocazioni, anche quelle straordinarie, sono indette con espressa indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario, con un preavviso minimo di 8 (otto) giorni.
- 3. Le sedute della Consulta sono validamente costituite allorquando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della



maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

4. La Consulta può essere convocata su richiesta di almeno cinque (5) dipendenti.

#### Art. 7 - Verbali

Ogni seduta è verbalizzata dal Segretario. Il verbale viene approvato dalla Consulta e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, quali membri effettivi, e in caso di impedimento, da eventuali sostituti da nominare di volta in volta.

#### Art. 8 - Modifiche al Regolamento

Le integrazioni e/o le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte all'Ateneo, tramite il Consiglio dell'Università, dalla maggioranza assoluta dei componenti la medesima Consulta, previa apposita convocazione, discussione e approvazione.

#### Art. 9 - Partecipazione alla Consulta

- 1. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti alcuna richiesta di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute. Le riunioni si svolgono legittimamente durante l'orario di lavoro.
- 2. L'Università degli Studi garantisce alla Consulta risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.
- 3. I Dipartimenti, le Strutture Universitarie e i Centri di Servizio sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte.

Repubblica di San Marino, 3 ottobre 2023.